

STATUTO

COOPERATIVA IMPRESA ED INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINEO CT CORTILE DELLA
COOPERAZIONE 5

Numero REA: CT - 360214

Codice fiscale: 05350700877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "COOPE-	
	RATIVA IMPRESA ED INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	Esente da bollo
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
	di Mineo la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA IMPRE-	
	SA ED INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in	
	"IMPRESA ED INTEGRAZIONE S.C.S.".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO E OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutua-	
	listico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge	

381/91.

La società pertanto si configura come società cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La società, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-

le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-

nali.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della società come delineato nel precedente articolo, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), della legge n. 381/1991, costituisce oggetto sociale della società - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e degli interessi dei soci, delle cui prestazioni di lavoro la società medesima si avvale in via prevalente - l'attività di:

a) istituzione, promozione, organizzazione, in proprio o e non, di servizi sociali (comunità, alloggio, case famiglia, casa di riposo, centri residenziali e semi residenziali, attività domiciliari, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, tossico dipendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti);

b) organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività

	di sostegno didattico in orario postscolastico; per realizzare
	forme di aiuto post preventivo che tengano conto delle esigen-
	ze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in
	difficoltà per svolgere attività ricreative per l'integrazione
	e per la formazione professionale di soggetti in difficoltà;
	c) istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, atti-
	vità parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di colloca-
	mento; assistenza e orientamento a bambini, garantendone la
	cura e la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti
	educativi e pedagogici
	d) assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili;
	e) servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;
	f) servizio mensa e refezione scolastica;
	g) intervento a favore delle famiglie bisognose, famiglie di de-
	tenuiti vittime del delitto, di detenuti nella fase post peni-
	tenziaria;
	h) realizzazione di servizi di politica attiva e del lavoro,
	mediante la creazione e gestione di agenzie di collocamento
	private, servizi di formazione e orientamento, attività di se-
	lezione e tutoraggio, con particolare attenzione ai soggetti
	di cui all'art. 4 della l. n. 381/1991;
	i) gestire in proprio ed offrire servizi di promozione, assi-
	stenza, consulenza alle iniziative di nuova imprenditorialità
	giovanile anche attraverso forme cooperative;
	j) organizzare e/o gestire attività di orientamento scolastico

	e professionale nonché corsi di formazione e/o di aggiornamen-
	to professionale;
	k) valorizzare il settore dell'informatica, della telematica e
	dei servizi in generale, in vista del raggiungimento degli
	scopi sociali;
	l) promuovere la pubblicazione di periodici, riviste e, più in
	generale, di iniziative editoriali finalizzate
	all'informazione e alla divulgazione delle problematiche ri-
	guardanti prevalentemente le politiche sociali e le politiche
	attive del lavoro, nonché gestire biblioteche ed emeroteche;
	m) istituzione e gestione di consultori familiari;
	n) gestione servizi di segretariato sociale di consulenza;
	o) organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende a-
	gricole, forestali, florovivaistiche;
	p) organizzazione gestione di attività di conservazione e tra-
	sformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati
	q) lavorazione agricola a favore di terzi con mezzi propri;
	r) commercializzazione dei propri prodotti;
	s) attività di promozione e gestione di servizi culturali, ri-
	creativi, agrituristici e di turismo sociale;
	t) la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti,
	reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento
	di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione
	di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
	u) la realizzazione, su incarico della pubblica amministrazio-

	ne e/o di persone fisiche o giuridiche, di lavori di aggiorna-
	mento catastali, di fotogrammetria, stereofotogrammetria, fo-
	tointerpretazione, lo studio e l'esecuzione di materiale car-
	tografico e l'organizzazione di servizi connessi ai censimen-
	ti, studi, ricerche, perizie estimative, arbitrati, programma-
	zioni del settore archeologico e topografico, forestale, fau-
	nistico - venatorio, ambientale, urbanistico, allevamento ed
	alla loro destinazione.
	v) censimento delle terre incolte ed indagini conoscitive del
	patrimonio zootecnico, attraverso la concreta individuazione
	dei terreni incolti o insufficientemente coltivati a norma
	delle leggi vigenti e suscettibili di ripresa della coltiva-
	zione ed attraverso la determinazione della consistenza e del
	tipo degli allevamenti zootecnici con riferimento al tipo di
	allevamento ed alla loro destinazione;
	w) ottenere la concessione di terreni da parte della pubblica
	amministrazione nonché di privati o di enti, a norma delle
	leggi vigenti, elaborare e presentare agli organi competenti
	piani di sviluppo e trasformazione delle vocazioni colturali
	de terreni, effettuare la sperimentazione agraria e la promo-
	zione di ogni attività connessa con l'incentivazione della
	produzione in agricoltura, esercitare tutte le varie forme di
	attività agrituristiche, con l'installazione di impianti vena-
	tori riserve di caccia nelle aziende sociali ed in terreni
	presi n affitto;

	x) esercitare l'allevamento del bestiame di animali di bassa
	corte, nonchè di lombrichi, di lumache e di anellidi in gene-
	re, esercitare le costruzioni di mangimifici e di impianti zo-
	otecnici sociali, allevamenti e produzioni in serra di fiori,
	piante ed ortaggi;
	y) compiere tutte le operazioni inerenti alle coltivazioni in
	serra, coltivare frutteti, agrumeti e piante ortive curando la
	commercializzazione, la trasformazione e conservazione del
	prodotto, istituire vivai, curare la produzione e la commer-
	cializzazione dei prodotti del suolo e per il suolo, esercita-
	re l'importazione di animali da macello, da allevamento e da
	lavoro;
	z) acquistare terreni per l'esercizio delle attività di cui al
	presente oggetto sociale, acquistare e distribuire generi di
	consumo di ogni specie creando spacci di vendita, prendere in
	affitto terreni (per un tempo non superiore alla cooperativa)
	sia al fine di realizzare dimensioni aziendali economicamente
	valide, specie in mancanza di sufficienti adesioni dei pro-
	prietari dei fondi circostanti, assumere i lavori di sterro,
	la costruzione di strade, di canali, di case ed altro occor-
	rente il miglioramento e la trasformazione dei terreni;
	aa) curare l'impianto e la gestione delle industrie accessori
	e all'agricoltura, curare la raccolta dei prodotti agricoli e
	zootecnici, gestire l'impianti e le opere costruite a totale
	carico della regione siciliana e dello stato, per la conserva-

	zione, la manipolazione e la selezione dei prodotti agricoli,
	curare ed esercitare la difesa delle piante, dei prodotti a-
	gricoli e del bestiame dai parassiti e da qualsiasi malattia,
	mediante i procedimenti e i mezzi previsti dalle leggi vigen-
	ti, acquistare concimi chimici;
	bb) favorire ed incrementare la meccanizzazione agricola co-
	struendo un apposito parco di macchine agricole ed automezzi
	di proprietà della cooperativa;
	cc) aderire a consorzi di cooperative tra produttori agricoli
	ed allevatori; istituire una o più macellerie per la vendita
	al pubblico di carni di animali da macello: esercitare la it-
	ticoltura;
	dd) acquisire appalti pubblici e privati per la realizzazione
	e gestione di manutenzione di parchi, riserve, forestazione,
	rimboschimenti, verde urbano, nonché per la costituzione, ge-
	stione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive e
	quanto altro anche se non espressamente indicato sia connesso
	all'attività e la realizzazione di cui al presente oggetto so-
	ciale;
	ee) istituire, costruire, acquistare o affittare strutture ri-
	cettive, attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli
	scopi sociali;
	ff) provvedere alla istituzione e gestione dei pensionati,
	collegi, alberghi, ostelli, case di riposo, case per ferie,
	aziende agrituristiche, campeggi, di piazzole di sosta per

	roulotte e caravan, di case per foresteria e di strutture ri-
	cettive in genere, nonché di mense, ritrovi, bar, chioschi,
	discoteche, pub, lidi balneari;
	gg) svolgere attività di ristorazione e somministrazione pa-
	sti;
	hh) prendere in affitto e/o acquistare collegi, alberghi e o-
	gni altro edificio per lo svolgimento dell'attività turistico
	ricettiva;
	ii) gestire attività di noleggio di natanti e/o di imbarcazio-
	ni da riporto, svolgere attività di supporto alla nautica da
	diporto inclusa l'assistenza ed il rimessaggio;
	jj) provvedere alla promozione, organizzazione e allestimento
	di mostre artigianali, fiere congressi, manifestazioni sporti-
	ve e culturali;
	kk) la vigilanza, anche antincendio, ed il controllo del ter-
	ritorio, con particolare riguardo alle aree di interesse ar-
	cheologico ed alle aree boschive e naturali in genere;
	ll) la realizzazione e gestione delle aree di interesse arche-
	ologico e naturalistico del territorio e ivi comprese le zone
	interessate da scavi archeologici e musei, mostre permanenti,
	sagre e fiere, parchi tecnologici ed ogni altro tipo di bene
	culturale ;
	mm)) organizzare una efficace rete promozionale che, in colla-
	borazione anche con agenzie di viaggio italiane ed estere,
	possa controllare e disciplinare il flusso turistico interes-

	sato alle aziende alberghiere e distribuito tra esse in rela-
	zione alle loro esigenze;
	nn) installare box e/o uffici di ricezione ai terminali delle
	stazioni ferroviarie, aeroportuali e autostradali, per promuo-
	vere iniziative a sostegno degli associati e di terzi, per of-
	frire informazione turistica e prenotazione alberghiera;
	oo) assumere ed esercitare funzioni dl commissaria per conto
	terzi per l'acquisto e comunque l'approvvigionamento delle
	merci che formano oggetto del commercio dei soci stessi e dl
	terzi, di arredi, di accessori, di macchine e in genere di
	strumenti necessari per lo svolgimento della loro attività;
	pp) assistere i soci nell'esercizio della loro attività com-
	merciale, organizzando ogni opportuna forma di consulenza, di
	istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti
	a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della
	categoria;
	qq) organizzare e offrire accoglienza, accompagnamento, anima-
	zione e servizi turistici per persone disabili, anziani e mi-
	nori;
	rr) istituire e gestire servizi di biglietteria, fotocopie,
	rilegatoria, elaborazione di testi ed immagini, ricevitorie
	con gestione di lotterie nazionali e pronostici, vendita di
	quotidiani e periodici;
	ss) organizzare e realizzare attività di animazione e ricrea-
	zione ludica per l'infanzia nonché, realizzare attività forma-

	tive in funzione didattica ed educativa per minori;	
	tt) organizzare attività di studio, di censimento, di promo-	
	zione di siti di particolare valore turistico storico e am-	
	bientale, anche con la realizzazione di films e documentari;	
	uu) organizzare e realizzare attività finalizzate alla rice-	
	zione del turismo culturale che prevedono anche campi di scavi	
	archeologici, di manutenzione aree archeologiche o di siti di	
	grande interesse storico e ambientale;	
	vv) diffondere via internet dati turistici sulle varie locali-	
	tà;	
	ww) organizzare e realizzare attività di animazione nelle va-	
	rie espressioni dell'arte scenica (teatro, prosa, ecc...)	
	xx) istituire centri culturali multimediali per la ricerca di	
	metodologie didattiche innovative, lo sviluppo di attività im-	
	prenditoriali e la gestione di attività ricreative giovanili;	
	yy) l'esecuzione di lavori stradali e la manutenzione strada-	
	le, la realizzazione e la manutenzione di spazi a verde, lavo-	
	ri di segnaletica stradale (orizzontale e verticale), cartel-	
	lonistica, realizzazione e gestione di impianti e servizi con-	
	cernenti la raccolta differenziata dei rifiuti presso gli enti	
	pubblici e privati e/o presso ditte private;	
	zz) la realizzazione e la gestione di agenzie di recapiti e di	
	spedizioni, di servizi di affissioni di manifesti pubblicitari	
	ed attività di volantinaggio, di accertamento e riscossione di	
	tributi, di lettura di contatori;	

	aaa) il trasporto di persone o cose di qualsiasi natura e specie per conto proprio o di terzi; la gestione dl parcheggi su strutture demaniali o private;
	bbb) l'organizzazione e la gestione di incontri, seminari, conferenze, congressi, fiere, mostre, tornei per conto di enti pubblici e privati riguardanti il settore forestale, ambientale ecologico, culturale, ricreativo e sportivo, nonché l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, management, informatica, lingue e di altro tipo secondo le leggi regionali, nazionale comunitarie vigenti;
	ccc) pulizie e manutenzioni ordinarie e straordinarie di locali pubblici, privati, condominiali e di appartamenti;
	ddd) servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
	eee) disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro clinici, spese alimentari e varia, spedizione a mezzo posta e corriere, trasporto di cose e persone con propri mezzi;
	fff) attività di pasticceria, gelateria, panificazione, ristorazione ed altre lavorazioni artigianali;
	ggg) operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori; ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
	iii) raccolta e trasporti rifiuti solidi urbani e frazioni se-

	parate raccolte in modo differenziato;	
	jjj) spazzamento di rifiuti urbani esterni;	
	kkk) stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in sta-	
	zione di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta	
	differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, an-	
	che con gestione di isole ecologiche comunali e consortili e	
	di discariche;	
	lll) preselezione di rifiuti solidi urbani;	
	mmm) produzione di composti derivati da rifiuto;	
	nnn) recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti da	
	imballaggio;	
	ooo) commercio e intermediazione di rifiuti, realizzazione e	
	gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento	
	e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali	
	carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno,	
	vetro, nonché di impianto di depurazione;	
	ppp) demolizione di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;	
	qqq) smontaggio di oggetti e di impianti, sia in serie che in	
	prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;	
	rrr) stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da	
	attività sanitarie;	
	sss) realizzazione di servizi di supporto e di consulenza tec-	
	nico amministrativa, legale, organizzativa, progettuale, e	
	quanto altro necessario, ivi incluso il sostegno finanziario,	
	alle associate per migliorare la loro efficacia operativa;	

	ttt) realizzazione di attività di studio, ricerca e formazio-
	ne, marketing, anche in collaborazione con il sostegno di sog-
	getti pubblici e privati, volti a promuovere ed accrescere la
	conoscenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare spe-
	cifiche conoscenze, competenze professionalità fra i soci,
	quanti partecipano alla attività delle associate o fra terzi;
	uuu) organizzazione di corsi per la formazione delle figure
	previste dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integra-
	zioni, nonché da ulteriori leggi di settore in materia di si-
	curezza;
	vvv) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi
	connessi all'oggetto sociale, anche in collaborazione con i-
	stituti scolastici di ogni ordine e grado;
	www) organizzazione e/o gestione di ricerche, studi, analisi
	di mercato, stages, seminari, convegni, indagini, elaborare
	dati statistici che forniscano un costante quadro della situa-
	zione dell'ambiente sociale economico, culturale, al fine di
	evidenziare le possibilità che il territorio, con realizzazione
	di censimenti in proprio o conto terzi e la realizzazione di
	archivi manuali o informatici;
	xxx) realizzazione di iniziative e servizi rivolti a favorire
	lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa
	delle associate, anche commercializzandone i prodotti ed of-
	frendo a terzi prodotti e servizi;
	yyy) attuazione, direttamente e per il tramite delle associa-

	te, di iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cit-
	tadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi
	della emarginazione;
	zzz) coordinamento del rapporto con gli enti pubblici, con
	specifico riguardo a tutte le iniziative di carattere globale
	e programmatico;
	aaaa) promozione del sorgere di nuove iniziative cooperative
	solidaristiche;
	bbbb) svolgimento di attività di collegamento e coordinamento
	fra i servizi delle associate;
	cccc) attività di general contractor a favore dei soci;
	dddd) l'offerta dei servizi ai soci;
	eeee) attività di fund raising;
	ffff) gestire attività di formazione professionale e addestra-
	mento, in tutti i settori di interesse del presente statuto
	ivi compresa l'agricoltura, realizzate anche con l'ausilio di
	enti pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimola-
	re ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché speci-
	fiche competenze e professionalità;
	gggg) attuare, sia direttamente che tramite i propri soci, i-
	niziativa di formazione e sensibilizzazione di cittadini e de-
	gli enti pubblici, anche con attività editoriali quali libri,
	opuscoli, riviste, video, compact disk e altro;
	hhhh) predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche e
	depositare brevetti;

	iiii) servizi sanitari, poliambulatori, medico specialistici,	
	centri benessere e similari, gestione di r.s.a. per anziani;	
	jjjj) svolgimento di tutte le attività connesse con quelle	
	prima descritte, per il raggiungimento dei fini statuari in	
	forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici i	
	o privati in genere;	
	kkkk) promozione e gestione di servizi di accoglienza ed inte-	
	grazione rivolti a richiedenti asilo e rifugiati; promozione e	
	gestione dei servizi di accoglienza, assistenza, educazione,	
	integrazione delle persone immigrate, minori e/o adulte;	
	llll) l'esecuzione di servizi di facchinaggio, di traslochi e	
	di trasporti sia per soggetti pubblici che per soggetti priva-	
	ti;	
	mmmm) l'esecuzione di scavi a sezione obbligata e non, di la-	
	vori di sbancamento, di rinterri, di movimento terra, di alvo-	
	ri edili, stradali, di costruzione e manutenzione di edifici	
	civili, industriali, monumentali, completi di opere connesse	
	ed accessorie, di opere speciali in cemento armato, di demoli-	
	zioni e sterri, di lavori di tinteggiatura e di verniciatura,	
	di posa in opera di isolamenti termici, acustici ed antincen-	
	dio, di lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, di	
	lavori stradali e di interni, o lavori di segnaletica e di pa-	
	vimentazione stradale, di lavori di ristrutturazione e di ma-	
	nutenzione di complessi residenziali;	
	nnnn) cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di tra-	

	sporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde	
	attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di	
	servizio, cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le	
	strutture di servizio pubblico e privato; lavori di manuten-	
	zione rete fognaria e stradale; manutenzione edifici comunali;	
	oooo) attività di disinfestazione, disinfezione, derattizza-	
	zione e sanificazione in ambienti e strutture pubbliche e pri-	
	vate;	
	pppp) servizi infermieristici, di riabilitazione, medico - o-	
	spedaliери, telemedicina, teleassistenza, telesoccorso;	
	qqqq) organizzazione di attività culturali e di servizio a fa-	
	vore delle persone emigrate all'estero.	
	rrrr) attività di badando e assistenza domiciliare in favore	
	di anziani, disabili e minori;	
	ssss) fornitura di beni e servizi a enti privati e pubblici, l	
	tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge.	
	tttt) organizzazione e gestione di attività di alfabetizzazio-	
	ne e insegnamento della lingua italiana agli stranieri in pro-	
	prio ed in convenzione con istituti o enti di formazione e i-	
	struzione pubblici e privati;	
	uuuu) organizzazione di corsi di formazione e di percorsi di	
	integrazione ed inserimento lavorativo in favore di immigrati;	
	vvvv) svolgimento di attività di assistenza ed orientamento	
	legale in favore di Immigrati ed in particolare: attività di	

	orientamento e accompagnamento nell'interlocuzione con gli at-
	tori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura
	di riconoscimento della protezione internazionale; attività di
	orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed
	europea in materia d'asilo; attività di orientamento e accom-
	pagnamento in materia di procedure burocratico amministrative;
	attività di informazione sulla normativa italiana in materia
	di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza
	all'espletamento della procedura; attività di informazione sui
	diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; attività
	di informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volon-
	tario; attività di supporto a tutti gli attori istituzionali
	preposti al funzionamento delle attività amministrative nella
	costante conoscenza del fenomeno presente sul territorio; at-
	tività di orientamento legale anche in merito a questioni non
	strettamente correlate alla procedura di riconoscimento della
	protezione internazionale;
	yyyy) realizzazione e gestione di centri cottura, ristoranti e
	mense; gestione di servizi di fornitura pasti a terzi e servi-
	zi di catering anche a domicilio;
	jjjj) realizzazione e gestione di orti sociali e di attività
	di agricoltura sociale anche mediante il coinvolgimento di
	stranieri;
	www) organizzazione e svolgimento di attività di assistenza e
	consulenza fiscale, tributaria e contabile in favore di perso-

	ne fisiche e giuridiche pubbliche e private; servizi di impu-
	tazione dati ed elaborazione dati contabili;
	zzzz) svolgimento di attività di mediazione linguistica e cul-
	turale.
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-
	sa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura im-
	mobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai
	medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale sa-
	ranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai
	sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modifica-
	tive ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed
	altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
	sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa si impegna nel servizio civile nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere

	re;
	- cittadini italiani.
	b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo
	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per
	il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso
	dei seguenti requisiti:
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-
	taggiati;
	- cittadini italiani;
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e
	successive;
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-
	fetti della legge 381/91;
	e) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamen-
	te o indirettamente, dei servizi prestati dalla società coope-
	rativa.
	In particolare i soci lavoratori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli

scopi sociali della stessa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci

	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, ove ammesso per il completamento della
	formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori
	dall'art. 19 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
	Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento
	nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le prece-
	denti (ove compatibili) che le seguenti:
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
	compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-

tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 2.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-
	sto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai

soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	

di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli organizzativi.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-

lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta
dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso
dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le
categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-
li, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare
al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per
adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il
termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore
delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti

	contratti ad altro titolo verso la società;
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio vo-
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato;
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-
	ministrativo;
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-
	li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-
	manenza in società o diserti senza giustificato motivo espres-
	so in forma scritta 3 assemblee consecutive.
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di
	lavoro cessi per qualsiasi causa.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-

comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo modalità e termini di legge.

Art. 18 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-	
	la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°	
	comma del codice civile.	
	Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-	
	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	

della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il va-

	lore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
	somme versate dai soci;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-
	vista per legge.
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai
	limiti fissati dalla legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
	della società.
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza
	l'autorizzazione degli amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente
	le indicazioni previste nel precedente art. 16 con particolare
	riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-

pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-

	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 23 (Ristorni)
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo o l'amministratore unico;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comu-	
	nicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dall'organo amministrativo o dall'amministratore	
	unico, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti	
	gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussio-	
	ne degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	

	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei pos-	
	essori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di	
	attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali so-	
	no state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli amministratori;	
	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto depu-	
	tato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

l'organo amministrativo o l'amministratore unico lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto.

to al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero ovvero da un Amministratore Unico, su deliberazione dell'Assemblea.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci coopera-

tori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Tale previsione viene meno, per quanto non compatibile, in caso di elezione dell'amministratore unico.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

L'organo amministrativo o l'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-

le operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In caso di elezione dell'amministratore unico, ricorrendone i presupposti di legge, compiti, funzioni e ruoli attribuiti nei precedenti e nei successivi articoli al consiglio di amministrazione vanno riferiti all'organo monocratico.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-
nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-
ti della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-
dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli
atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del

Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il legale rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo o l'amministratore unico può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione, o eventualmente l'amministratore unico, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di controllo)

Salvi i casi di obbligatorietà della relativa nomina, la società può nominare ai sensi dell'articolo 2477 c.c. un organo di controllo o un revisore, con le competenze e i poteri previsti in materia di collegio sindacale delle società per azioni. L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

Art. 38 (Controllo in caso di mancata

nomina dell'Organo)

Nel caso in cui non sia stato nominato l'Organo di controllo o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sinda-

ci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione

ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-

gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sonoinderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to: Metri Martina Emad Anwar N.Q.; Marco Francesco Mauceri
Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.